

COMUNE DI UGENTO **PROVINCIA DI LECCE**

Prot. n. **hh46**

li **5-4 APR. 2000**

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23

DEL 30.03.2000

**OGGETTO: MODIFICHE E ADEGUAMENTO TARIFFE REGOLAMENTI
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' -**

L'anno duemila e questo giorno **30** del mese di **Marzo** alle ore **09.45**
nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposito invito si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Gabriele CONGEDI

CONSIGLIERI	Pres	Ass.	CONSIGLIERI	Pres	Ass.	CONSIGLIERI	Pres	Ass.
CONGEDI Gabriele	X		ORSI Rocco		X	CONGEDI Antonio	X	
NUZZO Flavio	X		DE GIORGI Raffaele	X		MUNITELLO Antonio	X	
CARLUCCIO Martino	X		PIERRI Paolo	X		SCARCIA Carlo	X	
GIANFREDA Renato	X		DE NUZZO Paolo	X		GRASSO Maria V.	X	
BRAMATO Vito	X		CATINO Carlo	X		LECCI Massimo	X	
SPENNATO Carlo	X		SABATINO Michele	X		CITIGNOLA Anna P.	X	
ACCOGLI Vincenzo	X		FORTE Cosimo	X		CAVALERA Cosimo	X	

Presenti N. 20

Assenti N. 1

Con l'assistenza del Segretario Generale **dr. Alberto Borredon**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi
dell'art. 53 della legge n.142/90, i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole Il Responsabile li, 17.03.2000 dr. Amedeo MELE
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole Il Responsabile li, 17.03.2000 dr. Amedeo MELE
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, legge 8.6.1990 n. 142. Il Responsabile li,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 507, del 15 novembre 1993, concernente la "Revisione ed armonizzazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;"

VISTO il Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 29.03.1995 n.28 che disciplina la sola applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità rimandando la disciplina del servizio delle pubbliche affissioni ad altro apposito separato regolamento;

VISTI i D.Lgs. vi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 con i quali si è provveduto:

1. Alla riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e la riscossione dei tributi (n. 471);
2. A dettare "disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni alle norme tributarie (n. 472);
3. Alla revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti (n. 473);

CONSIDERATO che le tariffe attualmente in vigore, sono riferite a tariffe stabilite dal D.Lgs 507/93 agli artt. 12, 13, 14 e 15 con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 7, 16 e 17;

VISTO il comma 10 dell'art. 11 della Legge 449 del 27.12.1997 che dà la facoltà agli enti locali di aumentare fino ad un massimo del 20 %, le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover adeguare il regolamento e di variare le tariffe sopra richiamate;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta Comunale ed in particolare le modifiche agli articoli:

- ART. 11 – rimborsi di spese
- ART. 17 - tariffe
- ART. 18 – riduzione dell'imposta
- ART. 19 – esenzioni dall'imposta
- ART. 21 – contenzioso
- ART. 21-bis – maggiorazioni consentite ai comuni turistici
- ART. 23 – limitazione sulla pubblicità fonica
- ART. 25 – sanzioni tributarie e interessi
- ART. 30 – entrata in vigore

RITENUTO lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune.

VISTO il Capo I del D.Lgs. 507/93;

VISTA la legge 8 giugno 1990 n. 142;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITI gli interventi come da resoconto stenografico allegato;

PRESO ATTO che alle ore 11,30 si allontanano i Cons. Bramato e Congedi A. per cui i presenti risultano n. 18;

Con voti favorevoli 12, contrari 6 (Munitello, Scarcia, Grasso, Lecci, Citignola, Pierri), espressi per alzata di mano ed accertati dal Sindaco Presidente assistito dagli scrutatori Cons. Munitello, Forte e Carluccio

DELIBERA

- ART. 11 – rimborsi di spese, viene sostituito con il seguente:

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di Lire 42.000, così determinate:

- | | |
|---|-------------|
| a) di istruttoria - compresi i sopralluoghi | lire 36.000 |
| b) rimborso stampati | lire 6.000 |

Tornano	lire 42.000

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

- ART. 17 - tariffe, viene sostituito con il presente:

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, aumentate del 20 % come stabilito dall'art. 11 comma 10 della Legge 27.12.1997 n. 449, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo. Il tutto descritto nell'allegato A) che forma parte integrante al presente regolamento.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

- ART. 18 – riduzione dell'imposta, viene sostituito con il seguente:

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

- ART. 19 – esenzioni dall'imposta, viene sostituito con il seguente:

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

- ART. 21 – contenzioso, viene sostituito con il seguente:

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", e successive modificazioni ed integrazioni.

- ART. 21-bis – maggiorazioni consentite ai comuni turistici, viene sostituito con il seguente:

1. Giusto quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, essendo questo comune interessato a rilevanti flussi turistici desumibili dai seguenti oggettivi indici:

- ANNO 1995	PRESENZE	342.693
- ANNO 1996	PRESENZE	362.693

alle tariffe di cui agli articoli 12, commi 2, 3, 4, e 5 e all'art. 15 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 come maggiorate dall'art. 17 del presente regolamento, per il periodo dal 1/6 al 30/9 viene applicata una ulteriore maggiorazione del 50%

- ART. 23 – limitazione sulla pubblicità fonica, viene modificato con il seguente:

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata:

- IN UGENTO E GEMINI

A) NEL PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 30 GIUGNO

- dalle ore 20,00 alle ore 06,00

B) NEL PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE

- dalle ore 13,00 alle ore 17,30

- dalle ore 22,00 alle ore 07,00

- NELLA FASCIA COSTIERA

A) NEL PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 30 GIUGNO

- dalle ore 20,00 alle ore 06,00

B) NEL PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE

- divieto assoluto

come previsto dall'art. 49 del Regolamento di Polizia Urbana.

2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffuso non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

- ART. 25 – sanzioni tributarie e interessi, viene sostituito con il seguente:

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione

attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

5. Le sanzioni sopra descritte saranno disciplinate con separato regolamento;

- ART. 30 – entrata in vigore, viene sostituito con il seguente:

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2000 (Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

DI MODIFICARE come sopra ed in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità" che si compone di n. 30 articoli e che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

Si da atto che rientrano i Cons. Bramato e Congedi A.



COMUNE DI UGENTO

cap. 73059 - PROVINCIA DI LECCE

tel. (0833) 555091 - fax (0833) 556496

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 4 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- ART. 5 - SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

CAPO II - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

- ART. 6 - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
- ART. 7 - CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

- ART. 8 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
- ART. 9 - TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
- ART. 10 - PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE
DEGLI IMPIANTI.
- ART. 11 - RIMBORSO SPESE
- ART. 12 - ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE

CAPO IV - QUALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

- ART. 13 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 14 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- ART. 15 - PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA'
COMUNALE
- ART. 16 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
- ART. 17 - TARIFFE

ART. 18 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

ART. 19 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

ART. 20 - GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

ART. 21 - CONTENZIOSO

ART. 21/bis - MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI

CAPO V – LIMITAZIONE E DIVIETI

ART. 22 - DIVIETI GENERICI

ART. 23 - LIMITAZIONE SULLA PUBBLICITA' FONICA

ART. 24 - LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

CAPO VI – SANZIONI

ART. 25 - SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

ART. 26 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO VII – NORME FINALI

ART. 27 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 28 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 29 - VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.

2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alla lettera *b* o *c* del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Funzionario Responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) L'organizzazione del personale;
- b) L'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del Funzionario Responsabile assumono la forma di determinazione, dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale

munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 4

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

(Art. 5 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o parerti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

(Art. 6 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

CAPO II - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

(Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 6

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Prima di iniziare l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

2. Sarà cura del Funzionario Responsabile di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la identificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è dato obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto e in seguito alla nuova dichiarazione e quello versato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazione degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 7

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 12 – effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - all'art. 13 – effettuata con veicoli
 - all'art. 14, commi 1,2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 14, comma 4 – realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
 - all'art. 15:
 - comma 1 – effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazza;
 - comma 2 – effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - comma 3 – effettuata con palloni frenanti e simili;
 - comma 4 – effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - comma 5 – effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 8

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Entro il 30 giugno 1995, il Responsabile del servizio di cui all'art. 3, proporrà alla Giunta Comunale, in applicazione al presente regolamento, il Piano Generale degli impianti.

2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART. 9**TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:

- a) n. 155 impianti ai margini delle strade.

ART. 10**PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.**

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

4. L'autorizzazione:

- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993);
- per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993), superiori a 30 giorni;

sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.

5. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di due mesi.

ART. 11**RIMBORSO SPESE**

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di Lire 42.000, così determinate:

- | | | |
|----|--|-------------|
| a) | di istruttoria - compresi i sopralluoghi | lire 36.000 |
| b) | rimborso stampati | lire 6.000 |

Tornano		lire 42.000

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 12

ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare i mezzi pubblicitari.

2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

CAPO IV - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

ART. 13

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

(Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 14

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 15

PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal sindaco sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale

ART. 16

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

(Art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 17 TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, aumentate del 20 % come stabilito dall'art. 11 comma 10 della Legge 27.12.1997 n. 449, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo. Il tutto descritto nell'allegato A) che forma parte integrante al presente regolamento.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 18 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (Art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 19 ESENZIONI DALL'IMPOSTA (Art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 20

GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 21

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 21 - bis

MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI

1. Giusto quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, essendo questo comune interessato a rilevanti flussi turistici desumibili dai seguenti oggettivi indici:

- ANNO 1995	PRESENZE 342.693
- ANNO 1996	PRESENZE 362.693

alle tariffe di cui agli articoli 12, commi 2, 3, 4, e 5 e all'art. 15 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 come maggiorate dall'art. 17 del presente regolamento, per il periodo dal 1/6 al 30/9 viene applicata una ulteriore maggiorazione del 50%

CAPO V – LIMITAZIONE E DIVIETI
(Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 22
DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) gli art. da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

ART. 23
LIMITAZIONE SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata:

- IN UGENTO E GEMINI

A) NEL PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 30 GIUGNO

- dalle ore 20,00 alle ore 06,00

B) NEL PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE

- dalle ore 13,00 alle ore 17,30
- dalle ore 22,00 alle ore 07,00

- NELLA FASCIA COSTIERA

A) NEL PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 30 GIUGNO

- dalle ore 20,00 alle ore 06,00

B) NEL PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE

- divieto assoluto

come previsto dall'art. 49 del Regolamento di Polizia Urbana.

2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffuso non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

ART. 24

LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

- divieto nei giorni festivi o domenicali e prefestivi nel capoluogo e frazioni;
- permanente nelle marine.

CAPO VI - SANZIONI

ART. 25

SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

(Art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

5. Le sanzioni sopra descritte saranno disciplinate con separato regolamento;

ART. 26

SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8.

CAPO VII – NORME FINALI

ART. 27

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 28

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 29

VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 30
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2000 (Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

COMUNE DI UGENTO
PROVINCI DI LECCE

TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
(D.Lgs.15 novembre 1993,n.507)

(Allegato A alla delibera Consiliare n. 23 del 30.03.2000)

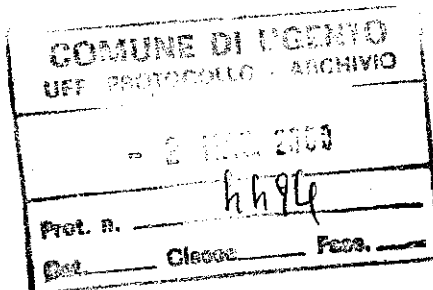
DESCRIZIONE	TARIFFA
AEREOMOBILI - per ogni giorno o frazione	144.000
APPARECCHI AMPLIFICATORI - per ciascun punto e per ogni giorno o frazione	18.000
DISTRIBUZIONE MANIFESTINI - per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione	6.000
INSEGNE LUMINOSE ALTRUI - per Mq. e per l'intero anno	96.000
INSEGNE LUMINOSE ALTRUI - per Mq. e per ogni mese o frazione - periodi non superiori a 3 mesi.	9.600
INSEGNE LUMINOSE PROPRIE - per Mq. e per l'intero anno	48.000
INSEGNE LUMINOSE PROPRIE - per Mq. e per ogni mese o frazione - periodi non superiori a 3 mesi.	4.800
INSEGNE LUMINOSE ALTRUI - per Mq. e per ogni mese o frazione (periodi non superiori a 3 mesi)	9.600
ORDINARIA FINO A 5,5 MQ - per Mq. e per l'intero anno	24.000
ORDINARIA FINO A 5,5 MQ PER CONTO ALTRUI - per Mq. e per l'intero anno	48.000
ORDINARIA FINO A 5,5 MQ - per Mq. e per ogni mese o frazione (periodi non superiori a 3 mesi)	2.400
ORDINARIA FINO A 5,5 MQ PER CONTO ALTRUI - per Mq. e per ogni mese o frazione (periodi non superiori a 3 mesi)	4.800
MOTOVEICOLI ED ALTRO - per ciascun anno	57.600
PALLONI FRENATI - per ogni giorno o frazione	72.000
PROIEZIONI PUBBLICHE - per ogni giorno o frazione	6.000
PUBBLICITA' CON TENDE - per Mq. e per l'intero anno	24.000
PUBBLICITA' CON TENDE - per Mq. e per ogni mese o frazione (periodi non superiori a 3 mesi)	2.400
STRISCIONI - per Mq. e ogni 15 giorni o frazione	24.000
VEICOLI PORTATA < 3000 KG - per ciascun anno	115.200
VEICOLI PORTATA > 3000 KG - per ciascun anno	172.800

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
Sugli Atti degli Enti Locali di Lecce

Prot. n. 890/3

del 13 aprile 2000

Oggetto: Deliberazione C.C. n. 23 del 30.3.2000 "Modifiche e adeguamento tariffe regolamenti imposta comunale sulla pubblicità".

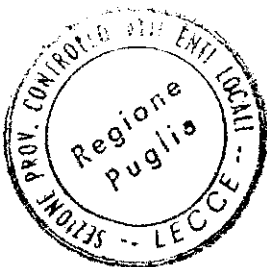


Al Sig. Sindaco del
Comune di
Ugento

Si comunica che questo Comitato nella seduta del 13 aprile 2000
con provvedimento n. 780

Ha Preso Atto

della deliberazione in oggetto indicata, fatti salvi gli eventuali provvedimenti del Ministero delle Finanze.



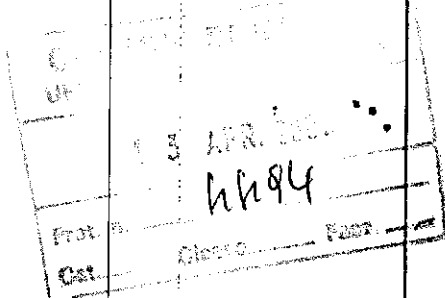
Il Presidente
(Avv. G. Bortone)

F O N O G R A M M A

DA: SEZIONE DECENTRATA CONTROLLO

AT: SINDACO COMUNE DI

L E C C E

*Ugento*PROT.N. 890 / 3SPEC.N. 780 / 1

T E S T O

COMUNICASI CHE COMITATO NELLA SEDUTA DEL

IN MERITO AT DELIBERA ee N. 23 DEL

HABET ADOTTATO SEGUENTE DECISIONE:

☒ PRESA ATTO CON INTESA E PRESCRIZIONI☐ PRESA ATTO, LIMITATAMENTE ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO☐ RICHIESTA DI CHIARIMENTI☐ ORDINANZA DI ANNULLAMENTO☐ DICHIARAZIONE DI NULLITA'☐ DICHIARAZIONE DI NULLITA' PER DECADENZA☐ NON LUOGO A PROVVEDERE☐ NON LUOGO A PROVVEDERE PER LA RESTANTE PARTE

SEGUE DECISIONE STOP

F.TO Dr. Luigi DIMITRI
(Segretario)*[Signature]*

TRASMETTE: _____

RICEVE: _____

ORE: _____ DEL _____

LECCE, LI' 13 APR. 2000

NON FIECHE E AGE GUARANTO

ALI QUOTE E DETRAZIONI

ABITAZIONE PRINCIPALE

Del che si è redatto il presente verbale:

IL PRESIDENTE

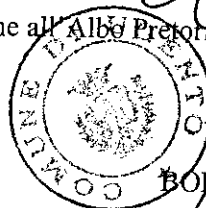
CONGEDI Gabriele

IL SEGRETARIO

Dr. BORREDON Alberto

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li. 4 APR. 2000



IL SEGRETARIO

BORREDON ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

come previsto dall'art. 47, comma 1, Legge n. 142/90 (N.

REG.PUB.7;

E' stata trasmessa, con lettera n. 4204, in data 13.04.2000
al CO.RE.CO. per il controllo preventivo di legittimità;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- ☐ non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5);
- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);
- ☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, comma 1), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti

(art. 46, comma 4) senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5).

Provvedimento n. 780 del 13.04.2000

li, 13.04.2000

IL SEGRETARIO

Si attesta che la decisione del Co.Re.Co. n. in data
relativa al presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al
e per 7 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO